



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

19/2014

Febbraio/04/2014 (*)

Napoli 7 Febbraio 2014

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso un avviso del Dipartimento delle Finanze del 24 gennaio 2014 ha annunciato l'attivazione del nuovo conto corrente postale per il pagamento del contributo unificato dovuto dai contribuenti per l'iscrizione a ruolo di ricorsi, in ciascun grado di giudizio, nel processo civile, nel processo amministrativo ed infine nel processo tributario.

Come noto, la disciplina del contributo unificato è contenuta nel **Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia** di cui al DPR n. 115 del 30 maggio 2002 ,e precisamente, **nell'art. 9**, che testualmente recita:

*1. E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e **nel processo tributario**, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10.*

1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonche' per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione in cui il contributo e' dovuto nella misura di cui all'articolo 13, comma 1".

Si rammenta che, in seguito alle modifiche introdotte con il D.L. n. 98/2011, il contributo unificato è stato esteso anche al processo tributario.

OBBLIGO VERSAMENTO

Riepilogando il contributo in esame risulta dovuto nell'ambito del:

- **processo civile (compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione);**
- **processo amministrativo;**
- **processo tributario.**

SOGGETTI OBBLIGATI AL VERSAMENTO

Il pagamento del contributo unificato risulta dovuto dalla parte che, per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati.

Dal 1° gennaio 2012, a seguito delle modifiche introdotte dal *D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111 del 15 luglio 2011*, quando la parte modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

IMPORTO CONTRIBUTO UNIFICATO

L'importo del contributo unificato da versare viene determinato in base al valore (a scaglioni) della controversia. All'uopo, come già sopra ricordato, la parte è tenuta a dichiarare, mediante un'apposita dichiarazione

resa nelle conclusioni dell'atto introduttivo, il valore della lite, senza tener conto di sanzioni ed interessi.

Si ritiene utile, relativamente al processo tributario, riepilogare di seguito l'importo dovuto a titolo di contributo unificato:

Valore	Importo del contributo
Controversie di valore fino ad Euro 2.583,28	€. 30,00
Controversie di valore superiore ad Euro 2.583,28 e fino ad euro 5.000,00	€. 60,00
Controversie di valore superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad euro 25.000,00	€. 120,00
Controversie di valore superiore a euro 25.000,00 e fino a euro 75.000,00	€. 250,00
Controversie di valore superiore a 75.000,00 e fino a euro 200.000,00	€. 500,00
Controversie di valore superiore ad Euro 200.000,00	€. 1.500,00

In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano gli articoli 247-249 del D.P.R. n. 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia) e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Per quanto riguarda le modalità di pagamento sono previste **tre alternative**:

- ***modello F 23 compilato con le modalità descritte successivamente;***
- ***apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione provinciale di tesoreria dello Stato;***

- **contrassegno acquistato presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati** (es. tabaccai) !!! **ATTENZIONE** !!! per l'utilizzo nell'ambito del processo tributario il contrassegno deve essere "**CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO**".

PAGAMENTO A MEZZO F23

Per quanto riguarda il pagamento del contributo unificato a mezzo F23, per il processo tributario, si ricorda che con la risoluzione n. 105/E del 7 dicembre 2011 l'Agenzia delle Entrate ha istituito appositi codici tributo, e precisamente:

- **171T** "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Art. 9 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115";
- **172T** "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Interessi – Art. 16, c. 1 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115";
- **173T** "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario a seguito di invito al pagamento – Art. 248 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115";
- **174T** "Contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario – Sanzione – Art. 16, c. 1-bis – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115".

Per la compilazione del modello **F23** la risoluzione fornisce alcune indicazioni utili da tenere in considerazione.

PAGAMENTO A MEZZO C/C CONTRIBUTO UNIFICATO PROCESSO TRIBUTARIO.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con l'avviso del 24 gennaio 2014, ha annunciato l'attivazione del **nuovo conto corrente per il pagamento del contributo unificato del processo tributario**.

Dati per la compilazione.

Gli interessati, chiarisce il comunicato diffuso dal Dipartimento delle Finanze, dovranno avere cura di indicare:

- **il numero di conto corrente postale n. 1010376927;**

➤ ***l'intestazione alla "TES.VITERBO-CONTRIB.PROC.TRIB.ART.37 D.L. 98/2011";***

➤ ***il nome e il cognome del ricorrente/resistente.***

Nel caso in cui dall'atto introduttivo del procedimento risulti più di un ricorrente/resistente dovrà essere indicato per esteso solo il primo nominativo di essi e il numero in cifra dei restanti.

Nello spazio riservato alla causale è necessario specificare anche:

➤ ***il codice fiscale del ricorrente o resistente;***

➤ ***il codice della Commissione tributaria adita.***

Per quanto riguarda quest'ultimo dato, il Ministero ricorda che ***i codici della Commissione Tributaria sono reperibili via web al seguente percorso:***

www.agenziaentrate.gov.it - Modelli - Modelli versamento - F23 - Codici tributo - "Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari - pdf".

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC